SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1703)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori URBANI, MARGHERI, FELICETTI, BAIARDI, CONSOLI, PETRARA, POLLIDORO, VOLPONI, BERLINGUER, VALENZA, NESPOLO e CHIARANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1986

Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana

ONOREVOLI SENATORI. — L'importanza delle attività spaziali per la loro potenzialità a servizio dell'indagine scientifica, per la capacità di promuovere nuove importanti tecnologie e di sviluppare nuovi servizi di interesse collettivo è ormai ampiamente riconosciuta.

I recenti successi del Voyager della NASA che ha trasmesso le immagini del lontano mondo di Urano, le dettagliate immagini radar della superficie di Venere recentemente trasmesse dalla sonda sovietica e la missione europea verso la cometa di Halley mostrano come la tecnologia spaziale maturata nei diversi paesi consenta ormai imprese altamente sofisticate che danno impulso ai settori più avanzati dall'elettrotecnica, della robotica, della sensoristica, dell'ottica oltre che determinare la necessità di nuovi standard organizzativi e di controllo di cui possono beneficiare gli apparati industriali anche non direttamente connessi con l'attività spaziale.

La ricaduta tecnologica dell'attività spaziale sul complessivo sistema produttivo è destinata a diventare sempre più significativa sia dal punto di vista quantitativo che, soprattutto, qualitativo.

È anche un fatto acquisito che alcuni servizi basati sulle tecnologie spaziali hanno raggiunto lo stadio della maturità commerciale, com'è il caso dei sistemi di telecomunicazione sia a livello globale che regionale, dei sistemi di diffusione televisiva diretta e dei sistemi di comunicazione con mezzi mobili. Per questi sistemi, che interessano non solo i paesi più sviluppati, ma anche e soprattutto i paesi in via di sviluppo si hanno ormai importanti iniziative private che si muovono sul mercato in termini competitivi.

Altri settori hanno maturato ulteriori capacità di mercato.

Le osservazioni della Terra, con applicazioni alla meteorologia, all'agricoltura, al controllo dell'ambiente, vedono oggi uno spostamento verso il privato sia in Europa (SPOT francese) sia negli USA (Landsat).

Per ultimo i laboratori in orbita come lo Skylab USA, le Saliut sovietiche ed il sistema

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Spacelab-Shuttle prodotto dalla collaborazione USA-Europa, hanno già permesso di sperimentare la produzione, in assenza di gravità, di nuovi materiali e fanno prevedere futuri sviluppi che porteranno alla possibilità della loro commercializzazione prima della fine del secolo.

In tale direzione vanno certamente le iniziative per realizzare le future stazioni spaziali della NASA e dei paesi dell'Europa occidentale, anche se la recente tragedia dello Shuttle potrebbe introdurre ripensamenti sulla scala temporale delle attuali pianificazioni.

Va detto tuttavia che tali ripensamenti, di cui qualche eco si è avuta anche in ambienti autorevoli italiani, non appaiono giustificati se il loro oggetto è l'opportunità di principio di affrontare il « rischio accettabile » proprio delle grandi imprese di frontiera come quelle spaziali, quando sia stato fatto tutto il possibile, nella costruzione-organizzazione come nella gestione dei programmi, per ridurre al minimo il rischio stesso.

Proprio quanto è emerso dalla vicenda del Challenger ci pare mostri chiaramente che se c'è qualcosa su cui ripensare non è tanto l'opportunità di proseguire ed estendere l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio anche con equipaggi umani, quanto l'affidabilità, i metodi di verifica ed i meccanismi decisionali delle procedure di sicurezza nonchè il continuo aggiornamento e controllo della loro effettiva gestione.

D'altra parte, se il disastro dello Shuttle porterà in ogni caso ad uno stop nel programma delle navette NASA, è prevedibile che questo fatto induca ad accelerare i programmi europei per cogliere l'occasione propizia di conquistare una maggiore competitività nei confronti degli USA.

L'entità degli investimenti già effettuati o previsti nel settore spaziale dà indicazione sullo sviluppo crescente dell'attività spaziale e sulla dimensione del coinvolgimento dell'apparato industriale dei vari paesi.

Pur lasciando fuori gli investimenti per lo spazio negli USA e nell'URSS, che sono attualmente dell'ordine dei 15-20 miliardi di dollari l'anno, ma che coinvolgono non solo gli aspetti civili dello spazio ma anche quelli della difesa, si può vedere che l'Europa, impegnata solo in programmi civili, organizzata con programmi nazionali e attraverso la costituzione della Agenzia spaziale europea (ESA), ha sviluppato un ampio spettro di iniziative con un investimento annuo già oggi superiore al miliardo di dollari, con una industria spaziale che punta ad una crescente competitività.

Ormai da più di quindici anni anche il nostro Paese ha avviato iniziative spaziali che hanno coinvolto la comunità scientifica e poi anche l'industria nazionale.

Attualmente l'investimento pubblico annuale per lo spazio ammonta a circa 400 miliardi ed è destinato a crescere, visti gli impegni assunti dal Governo per le future iniziative spaziali europee (COLUMBUS-ARIANE).

A fronte di questo investimento, che è del tutto significativo sia come entità che come capacità di produrre innovazione tecnologica nei settori più strategici dell'industria nazionale, è mancata finora una reale volontà di governo di risolvere i problemi della gestione delle risorse messe a disposizione nel settore, pur essendo stato evidenziato questo problema in più sedi ed occasioni nel corso degli ultimi dieci anni.

Il Governo, che ha varato nel 1980 il Piano spaziale nazionale per promuovere una più adeguata partecipazione dell'industria nazionale ai programmi europei e per incoraggiare anche iniziative spaziali in collaborazione bilaterale con altri paesi, non ha saputo finora creare gli strumenti operativi che pure erano stati individuati nei loro ruoli e sollecitati, anche da noi, in più occasioni.

Così è opinione diffusa che la separatezza dei centri decisionali che si occupano della attività spaziale e soprattutto l'oggettiva inidoneità dei meccanismi decisionali ed operativi del CNR, cui è affidata provvisoriamente la gestione del Piano, possano compromettere seriamente la stessa validità dei programmi del Piano in larga misura già avviato.

Il presente disegno di legge vuole quindi dare un contributo puntuale con proposte

specifiche per la soluzione dei problemi tuttora aperti.

La natura particolare dei problemi e la constatazione che in questi anni il mondo scientifico e quello industriale hanno sviluppato le loro strutture operative, ci porta a considerare la necessità di dotare il Paese di una struttura di dimensioni contenute, caratterizzata da alta competenza tecnica e manageriale, da responsabilizzare nella pianificazione di programmi che hanno valenza internazionale, nel mantenimento dei rapporti con le analoghe strutture di altri paesi e, sul piano interno, nella definizione, valutazione e controllo dei programmi da far realizzare ad industrie, università ed istituti di ricerca.

Il presente disegno di legge propone pertanto la costituzione di una « Agenzia », intendendo con ciò una struttura dotata di meccanismi operativi molto agili e che disponga di esperti di alta qualificazione.

L'Agenzia deve garantire l'impostazione e la gestione unitaria di tutte le attività spaziali finanziate con fondi pubblici. Con l'Agenzia si realizza anche una netta separazione tra il momento della valutazione e del controllo ed il momento dell'effettuazione delle attività, disponendo di personale altamente qualificato dedicato ai compiti dell'Agenzia a tempo pieno.

Vediamo ora il contenuto del disegno di legge.

Articolo 1. — Stabilisce che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, dovendo questa gestire attività finanziate con fondi pubblici.

Data la natura molto particolare dei compiti affidati all'Agenzia, che non è chiamata ad eseguire ricerche o progetti realizzativi con le proprie strutture interne, ma a gestire programmi affidati per l'esecuzione ad altri soggetti, non sembra opportuno ricondurre questo ente alla normativa vigente per gli enti pubblici.

Negli articoli successivi viene definito il corpo di norme che debbono regolare sia atti dell'Agenzia, sia per quanto riguarda le relazioni con enti ed aziende, sia per quanto riguarda lo stato giuridico ed economico del personale.

Articoli 2 e 3. — Stabiliscono i compiti dell'Agenzia che deve gestire un programma di investimenti pubblici con lo scopo principale di promuovere le capacità tecnologiche della nostra industria aerospaziale ed elettronica, non mediante contributi generici per la ricerca, ma finanziando progetti realizzativi specifici, di interesse internazionale, caratterizzati dall'alto livello della tecnologia e del rischio.

Gli articoli stabiliscono inoltre che le attività dovranno svolgersi mediante affidamento ad aziende, università e istituti di ricerca, evitando che la nuova struttura determini la creazione di laboratori ed impianti con la conseguente duplicazione di capacità già esistenti.

Viene stabilito inoltre che l'Agenzia, in analogia con quanto già succede negli altri paesi impegnati nell'attività spaziale, curi in modo organico i rapporti con le analoghe organizzazioni straniere ed internazionali.

Si intende così superare l'attuale situazione di separatezza tra la gestione delle attività nazionali, affidata temporaneamente al CNR, e quella delle attività svolte tramite l'Agenzia spaziale europea, curate direttamente dall'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Solo una impostazione unitaria consentirà, infatti, di trarre il massimo beneficio dagli ingenti investimenti che il Paese sta effettuando per le attività spaziali, favorendo le attività che danno maggiore impulso alle capacità tecnologiche delle industrie spaziali e che hanno la massima potenzialità di ricaduta su tutto l'apparato industriale italiano.

L'Agenzia deve inoltre dare supporto tecnico al Ministro per la ricerca in materia spaziale e supporto di consulenza al Paese per ogni attività pubblica che faccia uso di mezzi spaziali.

Articolo 4. — Stabilisce il mantenimento della prassi, instaurata con l'avvio del Piano spaziale nazionale, di dare garanzia pluriennale alle attività mediante piani quinquennali scorrevoli, aggiornati dal CIPE su

base triennale. Introduce però una novità essenziale in quanto prevede un meccanismo di finanziamento poliennale con opportune leggi da far approvare dal Parlamento in occasione di ogni aggiornamento.

Si supera in tal modo la situazione attuale che non consente di affidare con un singolo contratto la delicata fase realizzativa di progetti che portano alla costruzione di satelliti e di lanciatori (ITALSAT, IRIS, LAGEOS, TETHERED, SAX), costringendo le parti alla stipula di una sequenza di contratti parziali, difficilmente raccordabili tra loro e che non danno sufficienti garanzie nè al committente nè all'azienda che riceve commesse parziali, senza un reale impegno di continuità. Con un tale meccanismo il nostro Paese si potrà adeguare ai meccanismi contrattuali utilizzati negli altri paesi ed, in particolare, presso l'ESA di cui l'Italia è membro.

Sulla base del volume delle risorse assegnate in precedenza allo stesso fine, per le attività di ricerca fondamentale è prevista una riserva nell'ambito del Piano che orientativamente dovrebbe aggirarsi sul 20 per cento del totale delle risorse assegnate al Piano stesso.

Articolo 5. — Chiarifica il ruolo delle università e del CNR che rimangono destinatari dei finanziamenti per l'esecuzione delle ricerche che si effettuano con tecnologie spaziali e satelliti. Si vuole in tal modo garantire la comunità scientifica oggi impegnata in ricerche spaziali che l'Agenzia non intende sostituirsi con nuove strutture agli attuali operatori. In particolare il CNR dovrà continuare nella sua attuale attività di ricerca spaziale con i suoi Istituti specializzati. Solo il compito di gestione, attualmente affidato in modo temporaneo al CNR, verrà assunto dall'Agenzia per la quale sono consentite norme procedurali idonee alla conduzione manageriale delle attività spaziali.

Viene anche chiarito che l'Agenzia potrà gestire o promuovere l'istituzione di servizi tecnologici o scientifici di interesse nazionale, basati sull'impiego di tecniche o mezzi spaziali, e di cui potrà affidare le attività operative ad aziende specializzate, mediante opportuni contratti. Si fa riferimento in particolare a strutture quali la base di lancio palloni stratosferici di Trapani Milo, la stazione di geodesia spaziale di Matera o la base di lancio e controllo di satelliti di Malindi, attualmente gestite con fondi del Piano spaziale nazionale.

Articolo 6. — Stabilisce che l'Agenzia potrà partecipare a consorzi, quando ciò consenta di favorire lo sviluppo della ricerca spaziale o la commercializzazione dei risultati ottenuti da precedenti iniziative. Ciò per incoraggiare anche nel nostro Paese ogni iniziativa che porti alla applicazione dei risultati ottenuti con investimenti pubblici ed anche al coinvolgimento di soggetti privati in iniziative spaziali.

Articolo 7. — Stabilisce che l'Agenzia potrà darsi un regolamento di contabilità e gestione nonchè procedure e norme contrattuali idonee alla conduzione di un programma che ha continue connessioni internazionali, sia per quanto riguarda progetti realizzati in collaborazione sia per programmi totalmente nazionali ma in competizione con analoghe iniziative straniere. Viene previsto che le norme da adottare siano mutuate, per quanto consentito, dalle norme adottate dall'Agenzia spaziale europea, di cui l'Italia è membro, norme ratificate dal nostro Parlamento, che sono state studiate in modo ottimale per i programmi spaziali, ed alla cui formulazione hanno partecipato con importanti contributi anche esperti italiani.

Articolo 8. — Stabilisce che l'attuale compito del CNR relativo alla gestione del Piano spaziale nazionale, venga rilevato dall'Agenzia senza creare scompensi o interruzione delle attività. A tal fine viene anche previsto che l'Agenzia possa assorbire, in tutto od in parte, il personale specialistico e gli impianti sviluppati dal CNR per la gestione, secondo norme che verranno fissate dal decreto di attuazione.

Articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. — Stabiliscono la struttura ed i compiti degli organi dell'Agenzia. La definizione dei compiti del presidente configura questo ruolo con chiare capacità tecnico-scientifiche e ma-

nageriali, attribuendogli sia il ruolo di rappresentante legale dell'Agenzia e di presidente del consiglio di amministrazione, sia di responsabile diretto della struttura operativa.

Anche il consiglio di amministrazione è configurato in modo da garantire la presenza di esperti qualificati in materia spaziale e di esperti giuridici ed economici. La nomina avviene da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica che dovrà garantire la qualità della scelta globale, evitando squilibri che potrebbero derivare da scelte parziali demandate a diversi Ministeri.

La struttura degli organi dell'Agenzia prevede un comitato scientifico, con compiti mutuati da quelli dell'analogo comitato dell'ESA. Infatti appare importante che un gruppo di scienziati qualificati, designati dal CNR e dagli organismi della ricerca universitaria, esprimano dei pareri anche vincolanti per il consiglio di amministrazione circa la scelta delle missioni scientifiche ed i criteri di priorità tra queste, entro i limiti budgetari definiti preliminarmente per la parte scientifica del programma in sede di programmazione generale delle attività.

È anche prevista una commissione consultiva per i programmi tecnologico-applicativi costituita da ricercatori designati dal CNR, dalle università e da esperti che assicurino anche una rappresentanza delle aziende impegnate nei programmi. In tal modo si vuole assicurare un canale informativo diretto che istituzionalmente faccia conoscere valutazioni e pareri di tutti i soggetti interessati alle attività spaziali agli organi deliberanti dell'Agenzia.

Articoli 18 e 19. — Stabiliscono che l'Agenzia opera secondo direttive, che emanano dal CIPE, per quanto riguarda gli indirizzi fondamentali della politica spaziale che il Paese deve perseguire e per le dimensioni economiche delle attività da sviluppare nei vari settori in cui si articola il programma spaziale. La vigilanza sulle attività dell'Agenzia viene affidata al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica che può annullare le delibere del consiglio di amministrazione che risultino in contrasto con le direttive impartite ed anche proporre lo scioglimento del consiglio stesso in casi particolarmente gravi.

Articolo 20. — Stabilisce le norme relative allo stato giuridico del personale. Per il personale specialistico, in numero non superiore alle 130 unità, si considera la necessità di acquisire esperti molto qualificati, disponibili ad impegnarsi a tempo pieno ai soli compiti di pianificazione, gestione e controllo di attività molto complesse e costose, affidate per la realizzazione ad aziende ed istituzioni scientifiche. Per poter disporre di personale sufficientemente qualificato per una efficace contrattazione dei contenuti tecnici e dei costi delle realizzazioni, con industrie che debbono assumersi contrattualmente pesanti responsabilità in programmi al limite della tecnologia disponibile e quindi ad alto rischio.

Si ritiene pertanto che detto personale non possa essere reperibile nella attuale normativa applicata agli enti pubblici, anche considerando quelli del comparto della ricerca. In particolare non sembra applicabile la norma sancita dalla legge n. 70 del 1975 che stabilisce che gli enti del parastato, compresi quelli della ricerca, possono assumere personale in organico solo mediante assunzioni a livello iniziale. Ciò impedirebbe infatti l'acquisizione di specialisti che abbiano maturato la loro esperienza in precedenti attività di ricerca o industriale.

Per questi motivi si considera un meccanismo che consenta l'acquisizione di specialisti mediante contratti quinquennali rinnovabili con la possibilità di offrire remunerazioni a livello di mercato, in competizione con le industrie o altri enti spaziali internazionali.

In tal modo si potrà anche recuperare un certo numero di esperti italiani che attualmente operano all'estero, presso altre agenzie spaziali o presso l'ESA.

Per il personale tecnico-operativo ed amministrativo, in numero non superiore alle 70 unità, si prevede un contratto collettivo di lavoro di durata triennale.

Per i motivi sopra esposti, il consiglio di amministrazione potrà fissare i contenuti normativi e retributivi dei contratti, anche in deroga alla normativa vigente per il pubblico impiego.

È anche previsto un meccanismo di aspettativa senza assegni, per esperti spaziali attualmente dipendenti di enti pubblici, che accettino di inserirsi con contratto quinquennale nella struttura dell'Agenzia. Ciò favorirà una reale mobilità mettendo a disposizione della attività spaziale gli esperti che non intendessero lasciare, senza opportune garanzie di stabilità, posizioni permanenti nel pubblico impiego.

Articoli 21 e 22. — Stabiliscono che le attività dell'Agenzia debbono, di fatto, pensarsi a totale carico dello Stato, almeno fino a quando le attività sviluppate non consentano di ottenere dei ritorni dalla cessione di brevetti o di conoscenze tecniche che sono proprietà intellettuale dell'Agenzia, o dalla compartecipazione agli utili derivanti da servizi o applicazioni fondati su sistemi sviluppati sulla base di contratti finanziati dall'Agenzia. Inoltre stabiliscono i criteri di riferimento delle risorse per la realizzazione delle attività spaziali svolte dall'ASI e di quelle necessarie alla gestione dell'Agenzia, nonchè le norme di finanziamento del contributo statale per gli anni 1986, 1987 e 1988.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Art. 1.

(Agenzia spaziale italiana)

1. È istituita l'Agenzia spaziale italiana (ASI). L'Agenzia è ente di diritto pubblico con sede a Roma.

Art. 2.

(Compiti)

1. L'Agenzia spaziale italiana è l'organismo che — dotato di competenze tecnico-scientifiche di alta qualificazione — elabora, gestisce e controlla sotto il profilo tecnico ed economico tutte le attività spaziali italiane, realizzate con fondi pubblici, per la migliore qualificazione dell'industria aerospaziale attraverso progetti di ricerca e sviluppo; affida, di norma, a strutture esterne qualificate, mediante contratti, l'esecuzione dei progetti; mantiene e coordina i rapporti con le analoghe strutture spaziali internazionali e di altri paesi al fine di garantire gli interessi nazionali anche nello sviluppo di collaborazioni a livello scientifico-tecnologico e industriale; promuove la diffusione delle applicazioni e delle ricadute tecnologiche e la formazione di specialisti, offre consulenze per l'utilizzazione delle attività spaziali ad enti e amministrazioni pubbliche; il tutto anche ai fini di uno sfruttamento ottimale dell'investimento pubblico nel settore spaziale.

Art. 3.

(Espletamento dei compiti)

1. Per l'espletamento dei propri compiti l'ASI:

a) predispone piani pluriennali di attività spaziali che abbiano capacità promozionali nei confronti dell'industria nazionale;

b) definisce contenuti, obiettivi e specifiche tecniche e operative dei progetti da affidare, per contratto, ad aziende ed enti nazionali gestendo i contratti sotto il profilo tecnico e amministrativo;

c) stabilisce rapporti con le organizzazioni spaziali internazionali e di altri paesi per determinare obiettivi e attività specifiche di collaborazione e per verificare la validità dei programmi nazionali nel contesto dei programmi internazionali e di altri paesi;

d) assicura il supporto tecnico-scientifico al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per le decisioni di politica spaziale;

e) cura gli interessi italiani nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea (ESA);

f) è la controparte italiana delle organizzazioni spaziali degli altri paesi per le attività in gestione dei programmi comuni dell'ESA.

2. A tal fine effettua le istruttorie tecniche ed economiche atte a valutare l'interesse italiano alla partecipazione ai singoli programmi dell'ESA, anche per quanto attiene il livello e la qualità della partecipazione dell'industria nazionale a tali programmi e le condizioni ottimali di tale partecipazione; determina la compatibilità e le connessioni di tali programmi con quelli previsti dal Piano spaziale italiano; designa i membri tecnici italiani nel *Council* e nei *Board* dell'ESA.

Art. 4.

(*Piano quinquennale*)

1. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione i piani quinquennali di attività, con le previsioni di finanziamento per l'intero periodo, predisposti dall'ASI.

2. I piani garantiranno anche programmi di interesse scientifico.

3. I piani indicheranno anche i programmi e i relativi oneri a carico dell'Italia per la partecipazione alle attività obbligatorie e facoltative dell'ESA.

4. Il piano è soggetto a revisione triennale, con la osservanza delle modalità previste per l'approvazione.

5. Entro i due mesi successivi all'approvazione del piano quinquennale o dei suoi aggiornamenti da parte del CIPE, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica presenta al Parlamento contestualmente il piano quinquennale o i suoi aggiornamenti e il disegno di legge relativo al finanziamento poliennale.

6. Il primo piano quinquennale è predisposto dall'ASI come primo aggiornamento dell'attuale piano per gli anni 1984-88.

7. Una percentuale del finanziamento previsto dal piano quinquennale — definita prendendo a riferimento la dimensione delle risorse assegnate per gli stessi scopi nel precedente piano — è riservata alle attività di ricerca scientifica.

Art. 5.

(*Gestione dei programmi*)

1. Di norma le attività di attuazione dei compiti e di realizzazione dei programmi dei progetti spaziali proprie dell'ASI sono affidate, per contratto, ad aziende o enti esterni, previa verifica delle loro capacità, affidabilità e disponibilità.

2. Per le attività di ricerca scientifica da effettuare mediante satelliti o altri apparati spaziali l'ASI si avvale di preferenza delle strutture scientifiche e tecnologiche del CNR e dell'università.

3. L'ASI può gestire in proprio o mediante consorzi, singoli impianti o strumenti anche affidandone il funzionamento a terzi, in base a contratto, ma riservandosene la titolarità e la responsabilità, quando ci sia l'interesse generale di mettere a disposizione della comunità scientifica o industriale determinati servizi tecnologici.

Art. 6.

(*Partecipazione a consorzi*)

1. L'ASI può partecipare in posizione di minoranza a consorzi con aziende private o a consorzi misti, costituiti anche in società, sia nazionali che internazionali e stranieri:

a) per la promozione del mercato di sistemi e servizi spaziali,

b) per attività di ricerca e sviluppo, realizzazione e commercializzazione di tecnologie e prodotti tecnologici d'interesse spaziale.

2. La partecipazione può avvenire mediante conferimento di capitali, di tecnologie, di diritti di proprietà industriale, di personale specializzato, nonchè di servizi di assistenza tecnica.

Art. 7.

(*Gestione amministrativa*)

1. Anche in deroga alle norme della contabilità pubblica l'ASI adotta un regolamento di contabilità e di gestione che sia funzionale al carattere specifico delle attività spaziali.

2. Per quanto riguarda, in particolare, le procedure relative ai contratti e agli appalti, il regolamento farà riferimento alla normativa in vigore presso l'Agenzia spaziale europea (ESA) di cui l'Italia è membro, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

3. Il regolamento è approvato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 8.

(*Trasferimenti*)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto disporrà le modalità per il trasferimento

all'ASI della gestione del piano spaziale nazionale di cui alla delibera del CIPE 24 marzo 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1984, nonchè delle attività dell'ufficio spaziale del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Con lo stesso decreto saranno stabilite anche le procedure per l'assorbimento delle strutture e degli impianti sviluppati a tal fine dal CNR nell'ASI che subentra anche nei rapporti attivi e passivi del CNR.

TITOLO II

Art. 9.

(Organi)

1. Sono organi dell'ASI:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato scientifico;
d) la commissione consultiva per i programmi tecnologici e applicativi;
e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10.

(Il presidente)

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, approvata dal Consiglio dei Ministri.

2. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato solo per un secondo quinquennio.

3. La carica di presidente è incompatibile con quella di amministratore o di componente di organi di amministrazione di società e/o di dipendente di enti pubblici o di società.

4. Il presidente decade dalla carica entro sessanta giorni dalla comunicazione, qualora non sia cessata la situazione di incompatibilità.

5. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

Art. 11.

(Compiti del presidente)

1. Il presidente ha la rappresentanza legale; sovrintende all'andamento generale ed è responsabile della gestione dell'ASI, del cui indirizzo risponde al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato consultivo scientifico e la commissione consultiva; fissa di norma, l'ordine del giorno delle riunioni.

Art. 12.

(Il consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è costituito:

a) dal presidente;

b) da otto esperti di nota competenza, nominati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei Ministri, di cui quattro di qualificazione spaziale, due di qualificazione amministrativo-giuridica e due di qualificazione economico-industriale.

2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati solo per un secondo quinquennio.

3. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vicepresidente per la durata del quinquennio che, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. Nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione, di cui ai punti *a*) e *b*), trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, in

materia di controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

Art. 13.

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti interni dell'ASI;

b) delibera i piani quinquennali e la loro revisione;

c) delibera i programmi di attività annuali ed i relativi finanziamenti, nonchè gli atti ordinari e straordinari per la loro attuazione e gestione;

d) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

e) delibera sugli impegni di spesa che esso non deleghi ad altri organi od uffici;

f) delibera in ordine ai contratti di lavoro del personale;

g) delibera in materia di assunzioni del personale e del suo inquadramento.

2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono esecutive. Per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sei componenti, compreso il presidente.

3. Il consiglio di amministrazione, è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Art. 14.

(Comitato scientifico)

1. È costituito il comitato scientifico dell'ASI cui è demandato il compito di scegliere le missioni scientifiche da inserire nel piano spaziale entro i limiti delle risorse globalmente assegnate dal consiglio di amministrazione a tali programmi in conformità alle indicazioni del piano di cui all'articolo 9 della presente legge, non-

chè di decidere quali missioni scientifiche sono da sostenere prioritariamente in sede ESA.

2. Le scelte del comitato scientifico vengono approvate dal consiglio di amministrazione, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi e gli indirizzi generali del piano.

3. Il comitato scientifico, nominato dal consiglio di amministrazione, è costituito da dodici componenti forniti di specifica qualificazione scientifica, di cui sette designati dal CNR e cinque dagli organismi preposti alla ricerca universitaria, e dura in carica tre anni.

Art. 15.

(Commissione consultiva per i programmi tecnologico-applicativi)

1. È costituita una commissione consultiva che esprime parere obbligatorio non vincolante sugli obiettivi di sviluppo tecnologico e di promozione industriale assegnati ai programmi dell'ASI.

2. La commissione consultiva — nominata dal consiglio di amministrazione — è formata da diciotto componenti di specifica qualificazione, la cui scelta deve assicurare una adeguata rappresentanza dei diversi soggetti interessati ai programmi.

Art. 16.

(Il collegio dei revisori dei conti)

1. Il presidente del collegio dei revisori ed i revisori sono nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da due membri effettivi e due supplenti.

3. Un membro effettivo ed uno supplente saranno designati dal Ministro del tesoro.

4. Il collegio provvede al riscontro degli atti della gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa. Redige una relazione al bilancio preventivo e consuntivo e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 17.

(*Emolumenti*)

1. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti del presidente, dei componenti il consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e dei membri del comitato di consulenza tecnico-scientifica.

Art. 18.

(*Vigilanza*)

1. L'ASI è sottoposta alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e svolge la propria attività secondo le direttive del CIPE, nel quadro dei propri piani quinquennali.

2. Le delibere dell'ASI vengono sottoposte all'approvazione delle autorità di vigilanza cui vengono trasmesse per conoscenza. Nel caso in cui una delibera contrasti con le finalità attribuite dalla presente legge all'ASI, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, previa sospensione, da disporsi non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento della deliberazione, può richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

3. Entro 20 giorni dal ricevimento dei richiesti chiarimenti, il Ministro, con provvedimento motivato, può disporre l'annullamento della delibera che risulti in contrasto con le finalità istituzionali dell'ASI.

4. Le delibere di cui al punto *b*) del precedente articolo 13 sono trasmesse al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica che le presenta al CIPE per l'approvazione.

Art. 19.

(*Scioglimento del consiglio di amministrazione*)

1. In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento scientifico e tecnico-amministrativo dell'ASI,

il consiglio di amministrazione, previa contestazione dei fatti ed assegnazione di un termine per le controdeduzioni, può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. In tal caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

3. Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

TITOLO III

Art. 20.

(*Personale*)

1. Il personale dell'ASI è costituito da specialisti di alta qualificazione — sia italiani che stranieri — in numero non superiore a 130 unità, e di addetti alle strutture tecnico-operative e amministrative in numero non superiore a 70 unità.

2. Gli specialisti sono assunti esclusivamente per contratto a tempo determinato fino a un massimo di cinque anni, sulla base di criteri generali preliminarmente deliberati dal consiglio di amministrazione e approvati dal Ministro, con priorità — a parità di competenze — degli specialisti operanti nel Piano spaziale del CNR.

3. I contratti a tempo determinato sono rinnovabili.

4. Il personale tecnico e amministrativo è assunto per concorso pubblico sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Sulla base dei vincoli numerici di cui al comma 1 e dei criteri generali di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione

assume il personale deliberando i contenuti retributivi e normativi dei contratti e la gestione degli stessi in piena autonomia e responsabilità ed in deroga alla vigente normativa sul pubblico impiego al fine precipuo di favorire l'inserimento di alte qualificazioni professionali, di assicurare mobilità e flessibilità di utilizzazione, di ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e i livelli di produttività e di efficenza dell'ASI.

6. L'ASI può utilizzare personale specialistico, dipendente dallo Stato e da altri enti pubblici, con la procedura dell'aspettativa senza assegni per la durata del contratto.

7. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ASI non è disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, nè dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 21.

(*Entrate*)

1. Le attività del piano spaziale sono finanziate per legge in base all'articolo 4 della presente legge. L'ASI provvede all'assolvimento dei propri compiti:

a) con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio;

b) con i contributi a carico del bilancio dello Stato;

c) con ogni altro provento derivante dalle sue attività.

Art. 22.

(*Norme di finanziamento*)

1. Il contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 21 è determinato tenendo conto delle complessive esigenze dell'alto livello di efficienza e managerialità che deve essere assicurata all'ASI, in particolare per realizzare le finalità previste nei commi 1 e 4 dell'articolo 20.

2. Al maggior onere di lire 15 miliardi per l'anno 1986 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 si provvede: quanto a lire 10 miliardi per il 1986 e a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento, e quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, a tal fine utilizzando parzialmente l'accantonamento « Piano nazionale per l'informatica ».